



Originale

Originale

Copia

Copia

COMUNE DI FRUGAROLO
(Provincia di Alessandria)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 26/2024

OGGETTO: Approvazione Regolamento di Applicazione della Tassa Rifiuti Puntuale (TARIP), delle Tariffe Anno 2024 e delle scadenze. Errata corrige della deliberazione di Consiglio Comunale 03 del 29.04.2024, viziata da errore materiale. Atto soggetto a convalida con efficacia retroattiva (*ex tunc*) alla data di adozione della presente delibera di Giunta Comunale.

L'anno DUEMILAVENTIQUATTRO addì VENTICINQUE del mese di MAGGIO alle ore 10.30 nella solita sala delle riunioni, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dalle norme statutarie, vennero convocati i componenti di questa Giunta Comunale.

Fatto l'appello risultano presenti:

N.	COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTI	ASSENTI	INVIATA
1	VALDENASSI MARTINO GIOVANNI PIO	SINDACO	X	-	○ Prefettura ○ Comunicata Capigruppo Consiglieri
2	BRUNO PIERA OLIMPIA	VICE-SINDACO ASSESSORE ESTERNO	X	-	
3	TICCI LETIZIA	ASSESSORE	X	-	
TOTALI			3		

Con l'intervento e l'opera del Dott. VALERII Stefano - Segretario Comunale, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Valdenassi Martino Giovanni Pio, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Deliberazione della Giunta Comunale

Oggetto: Approvazione Regolamento di Applicazione della Tassa Rifiuti Puntuale (TARIP), delle Tariffe Anno 2024 e delle scadenze. Errata corrige della deliberazione di Consiglio Comunale 03 del 29.04.2024, viziata da errore materiale. Atto soggetto a convalida con efficacia retroattiva (*ex tunc*) alla data di adozione della presente delibera di Giunta Comunale.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la sentenza della Cassazione civile, sez. II, 20/02/2018, n. 4059, che, nel principio di diritto, espone quanto di seguito: - L'art. 6 della l. n. 249 del 1968 e l'art. 21 nonies comma 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii., che consentono la ratifica (meglio, la convalida) con efficacia *ex tunc* degli atti amministrativi viziati da incompetenza, sono legittimamente applicabili anche qualora il provvedimento sia stato impugnato davanti al giudice ordinario, con la sola esclusione dell'ipotesi in cui sia intervenuta sentenza passata in giudicato non essendo il diritto difesa del destinatario limitato in alcun modo dalla ratifica dell'autorità amministrativa competente che determina esclusivamente la modifica dell'imputazione soggettiva dell'atto, restando invariati i profili conoscitivi, valutativi e volitivi dello stesso. (Nella specie, veniva in rilievo una sanzione amministrativa adottata dal Sindaco e non dal dirigente competente il quale, però, aveva successivamente emanato una seconda ordinanza sanzionatoria identica alla prima).

RICHIAMATA la sentenza del T.A.R. , Firenze , sez. III , 13/01/2015 , n. 25, che, nella massima, esprime il seguente principio di diritto: La ratifica è ammessa anche in pendenza di gravame in sede amministrativa e giurisdizionale, secondo la formulazione dell'articolo 6 della legge numero 249 del 1968, tuttora vigente e non incompatibile con l'art. 21 nonies comma 2, legge n. 241 del 1990, secondo il quale è fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole;

Richiamata la sentenza T.A.R. , Parma , sez. I , 01/04/2019 , n. 76, a mente della quale: - La motivazione postuma del provvedimento impugnato in sede giurisdizionale è inammissibile atteso che nel processo amministrativo l'integrazione in sede giudiziale della motivazione dell'atto amministrativo è ammissibile soltanto se effettuata mediante gli atti del procedimento - nella misura in cui i documenti dell'istruttoria offrano elementi sufficienti ed univoci dai quali possano ricostruirsi le concrete ragioni della determinazione assunta - oppure attraverso l'emanazione di un autonomo provvedimento di convalida ex art. 21 nonies, secondo comma, della legge n. 241 del 1990, sicché dovrà considerarsi inammissibile un'integrazione postuma effettuata in sede di giudizio, mediante atti processuali, o comunque scritti difensivi, costituendo la motivazione il contenuto insostituibile della decisione amministrativa, anche in ipotesi di attività vincolata e, per questo, un presidio di legalità sostanziale insostituibile, nemmeno mediante il ragionamento ipotetico che fa salvo, ai sensi dell'art. 21 octies, comma 2, della legge n. 241 del 1990, il provvedimento affetto dai cosiddetti vizi non invalidanti;

RICHIAMATA la sentenza della Corte Conti , Sicilia , sez. reg. giurisd. , 25/03/2013 , n. 1338, a mente della quale esiste, in diritto amministrativo mutuato dal diritto civile, la possibilità di integrazione della motivazione dell'atto in sede processuale, come affermato in via interpretativa dalla giurisprudenza con riferimento all'art. 21 octies comma 2 della legge 241/1990, deve ritenersi inammissibile, poiché si pone in contraddizione con l'art. 3 della stessa legge, con la l. reg. Sicilia n. 10 del 1991, e interpretativamente con l'art. 34 comma 2 del D.lgs 104/2010 c. proc. amm. il quale prevede che in nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati, non potendo sostituirsi all'amministrazione, dovendo, quindi, la motivazione integrarsi in sede amministrativa e non giurisdizionale, attraverso l'istituto della convalida, ai sensi dell'art. 21 nonies della legge 241 del 1990.

RICHIAMATA, in conseguenza della giurisprudenza citata come sopra, la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 03/2024, adottata dal Consiglio Comunale in data 29 aprile 2024, inerente l'approvazione del nuovo regolamento relativo alla TARI e Approvazione del PEF anno 2024;

DATO ATTO CHE la citata deliberazione è viziata da meri errori materiali, e reca dei dati che non sono conferenti né con il numero degli abitanti né con l'usuale carico finanziario del Comune di Frugarolo;

DATO ATTO CHE è urgente procedere alla sua rettifica, con l'esibizione dei dati corretti;

RILEVATO CHE il Consiglio Comunale trovasi in condizione temporanea di non poter deliberare in quanto attualmente è in corso il periodo dei gg. 45 precedenti alla data delle elezioni amministrative, fissate nei gg. 8 e 9 giugno 2024 con Decreto di convocazione dei Comizi elettorali del Ministro dell'Interno in data 10 aprile 2024, ed il Comune di Frugarolo risulta interessato dalle citate consultazioni (art. 38 comma 5° TUEL – “*5. I consigli durano in carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili.*”);

VISTO CHE non è possibile trarre in errore i contribuenti, per cui è necessario intervenire giovandosi della norma di cui alla L. 241/1990, più volte richiamata in epigrafe del presente atto e che, ad abundantiam, viene riportata ut infra:

Art. 21-nonies. (Annullamento d'ufficio) - (si veda anche [l'articolo 1, comma 136, della legge n. 311 del 2004](#))

1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'[articolo 20](#), e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo. (comma modificato dall'[art. 25, comma 1, lettera b-quater](#), [legge n. 164 del 2014](#), poi dall'[art. 6, comma 1, legge n. 124 del 2015](#), poi dall'art. 63, comma 1, della legge n. 108 del 2021)

2. È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole.

2-bis. I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine di dodici mesi di cui al comma 1, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al [d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445](#). (comma aggiunto dall'[art. 6, comma 1, legge n. 124 del 2015](#), poi modificato dall'art. 63 della legge n. 108 del 2021)

VISTI:

- l'articolo 1, comma 169, della L. 296/2006 che dispone “*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*”;
- l'articolo 174, comma 1, del D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 che, rinviando all'articolo 151 comma 1 del medesimo Decreto, dispone che “*gli enti locali [...] deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre*”;
- l'articolo 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale, sostituendo il comma 16 dell'art. 53 della L. n. 388/2000, ha disposto che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento:

VISTO l'art. 1, commi 641-668, della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i., che istituiva nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale (IUC), la componente “Tari” diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione;

OSSERVATO

- che l'articolo 1, comma 683, della L. 147/2013 prevede “*Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del*

servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”;

- che l'articolo 3 comma 5-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 come convertito con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15 prevede che *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.”*
- l'articolo 3 comma 5-sexiesdecies del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 come convertito con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15 prevede che *“Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021, è differito al 31 maggio 2022.”*

VISTO il Regolamento per la Disciplina della Tassa Rifiuti puntuale già approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 29/03/2019

RICHIAMATA la deliberazione ARERA n. 15/2022/R/RIF ad oggetto *“REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI”* che introduce alcune disposizioni in ordine alla qualità del servizio del gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti

RILEVATA la necessità di adeguare il vigente regolamento per la Disciplina della Tassa Rifiuti alla summenzionata deliberazione dell'Autorità di Regolazione

VISTO l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio *« chi inquina paga »*;

VISTA la Delibera 3 agosto 2021, 363/2021/R/rif avente ad oggetto *“Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”* pubblicata sul sito www.arera.it in data 4 agosto 2021;

RILEVATO che l'articolo 2.3 della Delibera richiamata al punto precedente ha stabilito che *“La determinazione delle componenti tariffarie di cui ai precedenti commi è effettuata in conformità al Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio, di cui all'Allegato A alla presente deliberazione (di seguito MTR-2) [...]”;*

VISTA la Delibera 3 agosto 2023 389/2023/R/rif rubricata *“Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) con la quale l'Autorità ha stabilito le disposizioni aventi ad oggetto la definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale dei piani economico-finanziari, ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate tariffarie di riferimento;*

VISTA la Determina 6 novembre 2023 n. 1/2023 – DTAC rubricata *“Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/rif e 389/2023/R/rif”*

VISTO il Piano Finanziario determinato per il periodo 2024-2025 così come validato dal Consorzio di Bacino Alessandrino con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 41 del 23/04/2024 esecutiva in osservanza a quanto previsto dall'articolo 28 dell'Allegato A alla Deliberazione ARERA 363/2021/R/RIF;

VISTA la deliberazione G.C. n. 3 del 14/04/2023 con la quale erano state approvate le tariffe della tassa rifiuti per l'anno 2023;

VISTO l'art 28.4 dell'Allegato A alla Deliberazione ARERA 363/2021 che stabilisce che *“Il PEF viene aggiornato con cadenza biennale secondo le modalità e i criteri individuati dall'Autorità nell'ambito di un successivo procedimento, ferma restando la possibilità della relativa revisione infra periodo (in qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio), qualora ritenuto necessario dall'organismo competente, al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel PEF medesimo”.*

RICHIAMATA infine la deliberazione 3 agosto 2023 386/2023/R/RIF con la quale ARERA ha istituito sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani, per la copertura dei costi afferenti alla gestione dei rifiuti accidentalmente pescati (componente $UR_{1,a}$ pari a euro 0,10 per il primo anno di applicazione) e per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi

eccezionali e calamitosi (componente $UR_{2,a}$ pari a euro 1,50 per il primo anno di applicazione) da applicarsi a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI;

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE

- il vigente regolamento di applicazione della tassa rifiuti puntuale prevede che ciascuna utenza è comunque tenuta a corrispondere la quota variabile 2 in ragione di un quantitativo minimo annuo di rifiuto non recuperabile, per ognuna delle frazioni misurate, a copertura dei costi relativi al minimo di servizio comunque organizzato ed erogato, parametrato al numero di componenti del nucleo per le utenze domestiche e alla categoria di attività per le utenze non domestiche
- Il quantitativo minimo si applica anche in caso di mancato ritiro della dotazione o conferimento dei sacchi e/o contenitori dotati di dispositivo elettronico di controllo del rifiuto non leggibile.

VISTA la proposta di conferimenti minimi formulata dal Consorzio di Bacino che prevede:

Categoria utenze domestiche	conferimenti minimi da 40 lt
1 Occupanti	7
2 Occupanti	15
3 Occupanti	21
4 Occupanti	24
5 Occupanti	25
6 Occupanti	25
Abitazioni a disposizione	15

categorie	Conferimenti minimi dei contenitori in dotazione
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	4
Campeggi, distributori carburanti	2
Stabilimenti balneari	2
Esposizioni, autosaloni	4
Alberghi con ristorante	4
Alberghi senza ristorante	2
Case di cura e riposo	12
Uffici, agenzie, studi professionali	2
Banche ed istituti di credito	2
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	2
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	10
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	2
Attività industriali con capannoni di produzione	10
Attività artigianali di produzione beni specifici	6
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	6
Bar, caffè, pasticceria	12
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	10
Plurilicenze alimentari e/o miste	10
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	12
Discoteche, night club	12
Attività agricole	6

RILEVATO CHE

- il piano economico finanziario 2024-2025, per l'annualità 2024 prevede un gettito totale pari a euro 252.575,03 suddiviso in parte variabile euro 164.208,55 e parte fissa euro 88.366,48
- nel 2023, alla luce dei conferimenti effettivamente registrati rispetto ai minimi addebitati alle utenze, sono emersi congruagli relativi ai maggiori conferimenti per un totale di euro 13.448,82
- l'importo sopra determinato diverrà esigibile quest'anno in quanto addebitato alle relative utenze unitamente all'avviso di pagamento della TARI 2024;
- per la determinazione delle tariffe si procede quindi a detrarre tale importo dalla componente variabile emersa dal piano economico finanziario:

Tariffa variabile	164.208,55
conguaglio da maggiori conferimenti	-13.448,82
Tariffa variabile totale	150.759,73

RITENUTO di determinare la componente puntuale della tariffa, cosiddetta parte variabile 2, nella misura del 50% (euro 75.379,87) della parte variabile totale (euro 150.759,73) determinata dal piano economico finanziario 2024 al netto del conguaglio da maggiori conferimenti;

RILEVATO CHE sulla base dei conferimenti minimi sopra proposti e della quota variabile attribuita alla parte puntuale, il costo al litro di conferimento ammonta a euro 0,120778 da applicare alla volumetria in dotazione;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio Finanziario richiesto ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000, concernente le attribuzioni e le competenze della Giunta Comunale, in combinato disposto con l'art. 21 nonies comma 2 della legge 241/1990;

VISTO il vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale

CON VOTAZIONE UNANIME; espressa in forma palese;

DELIBERA

1. di **approvare** il Regolamento per la Disciplina della Tassa Rifiuti puntuale che avrà decorrenza dal 1° gennaio 2024, di cui all'Allegato A;
2. di approvare le tariffe per l'anno 2024 di cui all'Allegato B;
3. di stabilire il numero e le scadenze delle rate Tari 2024 nei termini che seguono:
 - prima rata 31.07.2024
 - seconda rata 30.09.2024
 - terza rata 10.12.2024
 - rata unica 31.07.2024
4. di **approvare** il numero di conferimenti minimi come da tabella:
 - UTENZE DOMESTICHE

Categoria utenze domestiche	conferimenti minimi da 40 lt
1 Occupanti	7
2 Occupanti	15
3 Occupanti	21

4 Occupanti	24
5 Occupanti	25
6 Occupanti	25
Abitazioni a disposizione	15

- UTENZE NON DOMESTICHE

categorie	Conferimenti minimi dei contenitori in dotazione
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	4
Campeggi, distributori carburanti	2
Stabilimenti balneari	2
Esposizioni, autosaloni	4
Alberghi con ristorante	4
Alberghi senza ristorante	2
Case di cura e riposo	12
Uffici, agenzie, studi professionali	2
Banche ed istituti di credito	2
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	2
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	10
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	2
Attività industriali con capannoni di produzione	10
Attività artigianali di produzione beni specifici	6
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	6
Bar, caffè, pasticceria	12
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	10
Plurilicenze alimentari e/o miste	10
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	12
Discoteche, night club	12
Attività agricole	6

- Di **dare atto** che sugli avvisi TARI verranno addebitate le componenti perequative di cui alla deliberazione ARERA 3 agosto 2023 386/2023/R/RIF;
- Di dare atto che la presente deliberazione sarà sottoposta a convalida necessaria del Consiglio Comunale, nella seduta di insediamento del nuovo Consiglio Comunale, successivamente al 10/06/2024 (data entro cui sarà effettuata, con la riunione dei presidenti di seggio ed il relativo verbale, la definitiva composizione del nuovo C.C. del Comune di Frugarolo);
- Di **trasmettere** la deliberazione di Consiglio Comunale di convalida al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, come disciplinato dall'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011;
- Di **pubblicare** la presente Deliberazione e i suoi Allegati sul sito web istituzionale nella sezione dedicata.

LA GIUNTA COMUNALE

Con votazione, separata ed unanime espressa nei modi di legge:

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 134 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.

COMUNE DI FRUGAROLO
(Provincia di Alessandria)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 26 /20204
(Art.49, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.)

OGGETTO: Approvazione Regolamento di Applicazione della Tassa Rifiuti Puntuale (TARIP), delle Tariffe Anno 2024 e delle scadenze. Errata corrige della deliberazione di Consiglio Comunale 03 del 29.04.2024, viziata da errore materiale. Atto soggetto a convalida con efficacia retroattiva (*ex tunc*) alla data di adozione della presente delibera di Giunta Comunale.

=====

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 20.05.2024, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del nuovo regolamento relativo alla tari anno 2024 ed alle nuove tariffe;

Si esprime parere favorevole in ordine alla Legittimità e Regolarità Tecnica della presente proposta di deliberazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Valerii dott. Stefano

F.TO

Frugarolo, lì 25.5.2024

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL SINDACO PRESIDENTE
Valdenassi Martino Giovanni Pio
F.TO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano Valerii
F.TO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che copia di questa deliberazione della Giunta è stata affissa all'Albo pretorio dell'Ente oggi 27/05/2024 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 11/06/2024 ai sensi di legge.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano Valerii
F.TO

Frugarolo, li 27/05/2024

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che questa deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità secondo quanto stabilito dall'art.17, comma 33, della legge 15 maggio 1997, n.127, è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell'art.134, u.c. T.U.E.L.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano Valerii

Frugarolo, li

☐ COPIA CONFORME ALLA DELIBERAZIONE, PER USO AMMINISTRATIVO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano Valerii

Frugarolo, li
